

274

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 23. giugno 1862.  
dal Ministro delle Finanze*

OGGETTO

*Modificazioni alla legge sulla  
Dotazione della Corona*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Gallenga  
» 2° Sironi  
» 3° Pescetto  
» 4° Giorgini  
» 5° Argentino  
» 6° Leopardi  
» 7° Ricci V.  
» 8° Doria  
» 9° Fabrizi G.

Relatore Giorgini

Adottata nella tornata del 3. Agosto 1862.

21 luglio 1862

Potere degli Uffizi.

- 1.º Uffizio propone delle modifiche per le quali invece di ~~accrescere~~ per ora la tassa civile, si apogrefa di anno in anno delle somme per quelle spese alle quali il Pot. d' Italia è obbligato dalla sua situazione verso il paese.
- 2.º Uffizio accetta la legge. Propone che perche indifferoso far calcoli troppo minuti, quindi che 16 milioni e 250 mila circa ridotti a 12 milioni piuttosto. Delle modifiche da introdursi negli articoli della legge sarà fatto parola nella riproposizione.
- 3.º Uffizio approva la legge. Desidera che si esaminino con più accuratezza il mutamento che si progetta dal ministro ne' beni immobili della Corona. L' Uffizio non trova indifferoso sostituire le spese delle beneficenze fatte dal Pot. nel viaggio di Napoli, invece crede più conveniente dare un compenso riportando l'aumento della tassa civile dal 1.º gennaio 1861, al 1.º novembre, e poi a dell' entrata nel 1.º Maggio in Napoli.
- 4.º Uff. In tutto simile al precedente, in quanto a ciò che riguarda i beni immobili l' Uff. si esprime il desiderio che la Villa di Poggio a Cajano in Toscana, e il podere detto Porzano nelle provincie napoletane, siano conservati alla Corona.
- 5.º Approva la legge, facendo alcune osservazioni sulla forma della legge, e notando specialmente che il podere detto bosco degli Affroni nelle provincie meridionali appartiene al Demanio, e non alla Corona.
- 6.º Approva la legge. Ma trova conveniente la forma, e propone di togliere quanto più sia possibile i beni apogrefati per rid.

Dito; riducendo tutto l'apogno in contanti.

8.º Approvata la legge - L'empio l'ufficio ha quasi  
fatto in Napoli; specialmente quelle fatte per  
conativi alle Ubi; proporre che si ne dase  
composto come in progetto gli ufficii 1.º  
e 2.º -

9.º Ufficio - Approvata la legge Trova poco conve-  
niante il calcolo fatto sulla popolazione per  
fissare la quantita che la corona vinisse  
alluvata dall'amministrazione di que' beni Stali;  
che la loro di aggravo, piu che di rendita. In  
la spese operazioni prodotti dagli ufficii 3.º, 4.º ed  
8.º per viaggio del Re in Napoli -

51 Com. del 2.º ufficio trasci trovato presente  
nella Commissione.

La proposta fatta dal commissario del 1.º ufficio,  
di provvedere cioè anno per anno alle spese, all'equi-  
li il Re potrebbe trovarsi obbligato, combattuta da molti,  
gli altri commissarii si stata ritirata dal pre-  
ponente.

Disputata sopra la questione pregiudiziale solle-  
vata nel seno della Commissione, si è aperta  
la discussione generale, nella quale un propo-  
sizione fu fatta per parte dei deputati Ricci, Pe-  
sotto, Giorgini, Argemiro, e Leopardi; gli orato-  
ri sono stati tutti i concordi ad ammettere senza  
riserva la legge nel suo insieme, secondando lo  
scopo che si proponeva. Tutti avendo poi disapprova-  
to il modo proposto nel progetto di legge per le spese  
fatte nel viaggio di Sua Maestà a Napoli, la Com-  
missione si deliberò ad unanimità l'intendere per il  
Ministro delle Finanze per vedere se non fosse più  
conveniente di riportare alla data dell'entrata del  
nostro Re a Napoli l'aumento della lista civile, in-  
vece di calcolarlo dal 1.º gennaio 1861; perche in tal  
guisa l'indennizzo avrebbe luogo senza che ne venisse  
fatto espressa menzione nella legge. Per alcuni altri

rimessi intorno alle proposte del ministro, a riguardo  
 delle modifiche che vorrebbero apportarsi a' beni stabili  
 attualmente assegnati alla corona, la Commissione a  
 quare decise di partire la stessa mattina delle Finanze.  
 La Commissione in seguito si è riunita, pregando il pre-  
 sidente di riconvocarla al più presto per continuare  
 i suoi lavori.

22 luglio 1862.

La Commissione si è riunita ed a uditi gli  
 esposti del Signor Ministro della Corona  
 al Re, e da un Delegato del Signor Ministro  
 delle Finanze. Dopo le spiegazioni avute,  
 la Commissione si è riconfermata nel parere  
 di sopprimere l'articolo 12.º del progetto di legge,  
 riportando l'accrescimento della lista civile dal  
 1.º gennaio 1861, al 1.º novembre 1860, giorno  
 in cui S. M. Vittorio Emanuele II.º entrò in Na-  
 poli, e dopo la diffidenza del Generale Garibaldi.  
 Intorno a certe modifiche da apportarsi alla sen-  
 za di beni stabili, che si assegnano alla corona,  
 il Signor Ministro della Corona al Re si è rife-  
 rata di fornire ulteriori lumi alla Commis-  
 sione. In ultimo il Deputato Argentino a  
 dichiarata l'attribuzione del Delegato del Signor  
 Ministro delle Finanze sopra l'uso che vien  
 fatto di Palazzi di Napoli detti della Forestiera,  
 al Principe di Salerno, da quali principi ricade-  
 va una rendita, che oggi si sono irregolar-  
 mente occupati tutti per uso di alloggi e offi-  
 cine. Il Delegato del Signor Ministro a' an-  
 dato con deferenza questi accitamenti, annun-  
 ciando altresì che questi inconvenienti aveva-  
 no già chiamato l'attenzione del ministro, il qua-  
 le si trova avere spedito all'uso in Napoli l'in-  
 gegnere Spargazi.

28 luglio 1862

La commissione si è riunita con l'intervento  
dei Deputati Leopardi, Argentin, Ripetto, Piccini  
Vincenzo, e Giorgini, e Doria.

Il Presidente ha dato lettura di una lettera del  
Signor Ministro delle Cose del Re, nella quale sono  
contenuti gli indirizzi che i chierici della forma  
forniscono per ciò che riguarda l'elenco di persone sta-  
bili che debbono restituire la dotazione della forma  
da casa del Maestro di casa che fosse conservato o sua  
Maestà il Re degli Apostoli, e rinuncia alla te-  
nuta di Torino, e Maestrate. Con gentile permesso  
poi il Maestro per mezzo del Signor Ministro della  
Sua Real Casa, fa sapere che è sua volontà che  
la ~~transfusione~~ popolazione di persone non sia compresa  
nell'elenco, avendo il proposito di farne acquisto  
particolarmente, onde dare un genere di addebi-  
to di confidenza a quelle popolazioni che da loro  
proprietà si è deliberato in conformità di tali proposte.  
Sull'articolo 8 si sono sollevati dei dubbi nella  
Commissione, se fosse più conveniente lasciare il  
regno della giurisdizione a carico della tipografia civile e del  
Reale dello Stato, dietro alcune osservazioni dell'e-  
sarevole Signor Giuni, la Commissione si è deliberata  
che debba accettare la proposta del Ministro, con-  
fermando all'indole transitoria dell'opera che  
avuto quindi la Commissione di procedere all'as-  
sina del Relatore, dando a questi l'incarico  
di prendere dal Signor Ministro delle Finanze quelle  
notizie che andrà opportuno intorno a queste  
questioni, di cui è parlato nell'articolo quinto.  
Si è proceduto alla nomina del Relatore, ed è  
stato eletto l'onorevole Signor Giuni.

# Ministero delle Finanze

Relazione

al progetto di legge sulla Dotazione  
della Corona.

(Ministro delle Finanze - Sella)

Onorevoli Signori!

È questa la terza volta che nella Durata  
dello stesso <sup>Regno</sup> Parlamento Nazionale  
è invitato ad esercitare la prerogativa  
scritta nell'art. 19. dello Statuto Co.  
stituzionale.

La prima Dotazione alla corona di Vittorio  
Emanuele II.<sup>o</sup> fu votata dal Parlamento  
Subalpino, e stabilita colla legge Del 16.  
Maggio 1850. Era allora recente il lutto  
della morte di Carlo Alberto, e della  
fortuna Italiana prostrata a Novara.

Il Re sorbando intatto lo Statuto all'om-  
bra della bandiera nazionale, e prose-  
guendo con animo invitto il compi-  
mento di grandi propositi, si fu il  
rappresentante di tutta Italia. Le armi  
nazionali già ritimbrate a novelle prove  
in lontana regione, egli condusse con  
fortuna eguale al valore contro lo stru-  
mire. Con esso e per esso tutta Italia

Dall'Alpi al Liri e al Tevere insorse  
e combattè. Libera la Lombardia per  
memorandi fatti di guerra poté com-  
piere il voto d'unione prommiato fin  
dal 1848., e per voto di popolo la Co-  
scana e l'Emilia furono aggiunte al  
l'antico Regno di Sardegna.

Ma allora, e non scorse ancora due anni,  
che Vittorio Emanuele Re di Regno  
tanto più vasto dell'antico il Parla-  
mento Nazionale asseguì una nuova  
Dotazione, stabilita colla legge del 24.  
Giugno 1860.

Ma quello non era il termine della italiana  
impresa; e già ai giorni di quel nuovo  
voto la redenzione d'Italia proseguiva  
vittoriosa al di là del Faro acclamando  
a Vittorio Emanuele Re d'Italia; e libere  
furono in breve ora anche le provincie  
che sono al di qua del Faro, e le Marche  
e l'Umbria; e prima che finisse l'an-  
no 1860. furono per voto unanime dei  
popoli quasi 22 milioni d'Italiani  
racolti sotto la bandiera e il governo di  
Vittorio Emanuele II°; che Voi poscia

2

o Signori, nella seduta Del 17. Marzo 1861. proclamaste Re d'Italia).

La Dotazione alla Corona Del Re d'Italia non superò in allora stabilita; ed a Voi spetta di farlo. Nelle storie di nessuna altra libera nazione si trova esempio. Del l'esercizio di questa prerogativa a sì brevi intervalli, e per così fausti cagioni; perchè nella storia di nessun popolo è impensabile sì maraviglioso di eventi pari a quello, che in meno di due anni, auspice ed operatore supremo il Re Vittorio Emanuele, vide all'Italia grandezza ed unità di nazione. Un Deputato, che ha pur oggi l'onore di far parte Del nazionale Parlamento, nella seduta Del 23. Febbrajo 1850. nella quale si trattava intorno alla dotazione da fissare al successore di Re Carlo Alberto, pronunciò questa sentenza e un voto, al quale Voi, Signori, potrete ora convenientemente soddisfare. Io spero, che se, messi « gli eventi, la virtù nostra e quella del principe » si metteranno le condizioni nostre, vorremo « ascrivere ben altra dotazione alla corona » di quel principe che sarà stato fedele alla

„ causa nazionale! „

La Dotazione Della Corona consta di due parti;  
l'una di stabili il cui uso e il godimento  
è dato al Capo Dello Stato, l'altra di  
un asseguo in Danaro, che gli viene corri-  
sposto dal Pubblico Tesoro.

Nella prima si comprendono gli Edifizj de-  
stinati a residenza Del Re, e talune altre  
proprietà, che servono a regii usi, e che  
solo il Re può mantenere in buono e splen-  
dido stato. Tali proprietà accrescono allo  
splendore della Corona; e il possesso e il  
godimento lasciatone al Capo Dello Stato  
è anche nell'interesse della cosa pubblica  
e delle popolazioni. Avveguachi nessun  
altro proprietario od usufruttuario potes-  
se e vorrebbe nella conservazione e nell'ab-  
bellimento Degli Edifizj, e di quei titi im-  
tuosi e di Delizie spendere le ragguardevoli  
somme, che all'uopo si richiuggono; mentre  
ciò può la munificenza Del Re, cui è data  
insieme occasione d'incoraggiare le arti  
e di dar lavoro agli operaj. I palazzi, i  
boschi, i parchi di Caserta e di Monreale,  
che gli stranieri ammirano cadrebbero

nello squalore e nella rovina se cessas-  
sero d'appartenere in Parte alla Corona.  
La seconda parte della dotazione è propor-  
zionata alle spese che debbe la Corona  
sostenere, all'importanza Del Regno, ed  
al bilancio Dello Stato.

Con la legge Del 1850. la Dotazione consistente  
in immobili comprese il R. Palazzo nella  
capitale, e quelli che già erano destinati  
a residenza Del Re nelle principali città  
Del Regno. Compreso inoltre le ville Di  
Moncalieri, Di Racconigi, Di Sussegni,  
ed altri reali stabilimenti. La legge Del  
1860. aggiunse gli altri edifici proprii a  
residenza Del Re, e gli stabili accomodati  
a regio uis, che trovavansi nelle provincie  
annesse Di Lombardia, Di Toscana e Della  
Emilia; fra questi furono il palazzo e la  
villa reale Di Milano, il palazzo, la villa  
e il parco Di Monza, il palazzo Di Modena,  
i palazzi e le reali ville Di Parma, Sala,  
Collecchio, Calorno, S. Michele Di Bologna,  
Firenze, Lucca, Pisa, e il palazzo Pitti  
e il giardino Boboli a Firenze. Il produt-  
tore Di Napoli poi con Decreto Del 19.

ottobre 1860. fra i beni che avevano appartenuto alla famiglia che aveva cessato di regnare, e che erano stati con prudente Decreto Dichiarati proprietà nazionali, scelti quelli che doveano far parte della Dotazione della Corona Del Nuovo Re. In Italia rimasero alla corona Del Re D'Italia quei beni che di già appartenevano alla Corona.

Con atti successivi, rispondenti alle condizioni Del Regno che si mutavano, fu pertanto determinata la dotazione immobiliare della Corona. Ora pare che si avesse alquanto di soverchio nelle dotazioni fatte dopo la prima Del 1850; epperò col presente progetto di legge se ne propone la riforma, la quale consiste nel togliere alla Corona quegli edifizj e quelle proprietà, che sono indicate nell'elenco alligato sotto la lettera **B**. Fra queste proprietà ce n'ha di fruttifere, e Del reddito non minore di £ 100,000; ce n'ha altre di facile e proficua alienazione, e s'è la massima parte Del grandioso palazzo di Modena, già designato a fondarsi in

stabilimento militare. Nell'altro elenco  
 dato sotto la lettera A sono indicati gli  
 stabili già assegnati alla Corona, che le  
 restano e faranno parte della sua dotazione,  
 in aggiunta a quelli che furono  
 conceduti colla legge del 1850. La parte  
 fruttifera di questi stabili da un reddito  
 non superiore ad un milione di lire annue.  
 La dotazione immobiliare del Re di Stabia,  
 sarà la più splendida dotazione che abbia  
 principe alcuno in Europa; ma sarà  
 insieme la più dispendiosa per il principe.  
 Ciò deriva dalle speciali condizioni del  
 Regno di Stabia che ha città popolate,  
 grandi ed ammirate per monumenti  
 insigni dell'arte, quali eguante in  
 altro stato d'Europa annovera. E in  
 molte di esse sorse la vita municipale  
 a tale grandezza che emula quelle na-  
 zioni, e la maravigliosa virtù del genio  
 nazionale sotto varie forme apparve ed  
 svolse; onde Bologna, Firenze, Genova,  
 Messina, Milano, Modena, Napoli,  
 Palermo, Parma, Pisa, Torino, ed altre  
 minori città sono altrettanti monumenti

della storia dell'arte italiana, nei quali  
la corona del Re d'Italia ben dee riful-  
gere di vivo splendore.

Di questo stato di cose bisogna tener conto  
puranco nel determinare l'assegno an-  
nuo che alla Corona debbe il pubblico  
tesoro corrispondere. Le spese necessarie  
della Corona sono in Italia più grandi  
che altrove, e non potrebbe spacciarsi a regola  
il confronto con ciò che si pratica in altri  
Stati d'Europa, nei quali suole esser d'una  
grande capitale e altre città o troppo se-  
condarie o manifatturiere, onde le spese  
della lista civile si restringono pressochè  
tutte nella capitale, e in poche grandiose  
ville. Ma la Corona in Italia deve  
provvedere alla conservazione ed all'ab-  
bellimento di tante reggie e di ville som-  
tuose; deve tenere aperta la reggia con  
functionary di corte, amministratori ed  
inservienti in parecchie cospicue città,  
e deve il Re visitarle di frequente col decoro  
desiderato nel Capo d'una grande nazione.  
Queste città sono attese di letterati,  
d'arti, di scienze e di arti; al cui miglior

giamento il Re d'Italia non può restare  
estranco, anzi Dee dare ad esse ajuto e  
favore materiale e morale, per secondare  
il genio e concorrere anche nell'opera di  
pace alle glorie della nazione, che lo elife  
suo capo. Inoltre nel seno della nuova  
vita, che la politica e civile libertà ha  
destato in ogni parte d'Italia sorgono  
scuole, asili d'infanzia e di vecchiezza, opie-  
re di ricovero, case per operaj, esposizioni  
industriali, monumenti alla memoria  
di grandi uomini e di grandi fatti, che  
alla regia generosità si raccomandano di  
sussidio e di ajuto. Quando poi una  
contrada è afflitta per malattie, per  
fame, per inondazioni, ed altri trenni  
disastri, noi sappiamo come sollecito sia  
il soccorso del Re nostro; la cui carità  
riguarda non meno benefica a private  
sventure.

Ne bisogna dimenticare che le Corti regie  
e Duali di Milano, di Modena, di  
Firenze, di Parma, di Napoli avevano  
suolo immenso di domestici ed impieva-  
ti, i quali sarebbe parso cosa troppo dura

gettare nella miseria, che avremmo fatto  
desiderare gli antichi padroni. Però la  
lista civile Del Re D'Italia per questo  
capo ha il peso di annui stipendii mag-  
giori Del nomenclario, e di assegni e pensioni  
vitalizie in misura strabocchevole.

Tuttavia se osserviamo la lista civile d'una  
grande nazione vicina, vediamo che cola  
la Corona è trattata con larghezza maggiore  
che non quella proposta dalla presente  
legge. L'Imperatore Dei Francesi riceve  
venticinque milioni di lire in danaro;  
ritrae inoltre Dai Beni Della Corona  
una rendita annuale valutata ad oltre  
sei milioni di lire; in tutto trentam-  
milioni di lire. La popolazione Della  
Francia è di men che trentasette milioni,  
onde la dotazione Della Corona Imperiale  
Di Francia si ragguaglia a centesimi ot-  
tantaquattro per ogni abitante. Colla pre-  
sente legge è proposto di portare a lire  
16,250,000 come già sta nell'appendice al  
Bilancio passivo Del 1862. la dotazione  
che il Tesoro pagherà alla Corona; se si  
aggiunga il milione di lire reddito di

beni stabili fruttiferi, si ha la somma di  
 £ 17,250,000 che repartita fra gli odierni  
 abitanti Del Regno D'Italia dà una  
 quota di centesimi settantannove per cin-  
 scuno.

Ma dalle condizioni proprie Del Regno conviene  
 meglio che da altro trar norma per l'aspe-  
 gno alla Corona. Il referente osserva pure,  
 che l'aspegni alla Corona dovendo essere  
 proporzionato alle spese, e queste dipendendo  
 dalla dotazione immobiliare, dalla esten-  
 sione Del Regno, e dalla sua popolazione,  
 l'aspegni proposto colla presente legge di  
 £ 5,750,000. portava la dotazione Della  
 Corona ad una somma proporzionalmente  
 minore di quelle stabilita colle leggi Del  
 1850 Del 1860.

Difatti nel 1850 lo Stato ammontava cinque  
 milioni d'abitanti e la legge Del 16.

Maggio assegnando quattro milioni di lire,  
 dava cent. 80. per ogni abitante. Il Parla-  
 mento poi del 1860. che rappresentava im-  
 dici milioni d'abitanti, portando l'aspe-  
 gno a £ 10,500,000., innalzava la quota  
 per ogni abitante da cent. 80. a centesimi 95.

Il presente progetto di legge ritorna alla primitiva proporzione stabilita nel 1850 dal Parlamento Subalpino, che ammonta alla abbassa; poichè 162.500.000 lire per circa ventidue milioni d'abitanti corrispondono a cent. 14. per ogni abitante. Cercando poi il rapporto della dotazione della Corona colle spese generali ordinarie dello Stato, si troverà che quando fu votata la prima dotazione quel rapporto escedeva il 3. %, mentre ora di poca escede il 2 %.

La parte nuova dell'assegno, che è di lire 5.750.000. Decorrerà dal primo di Gennaio 1861. Questa retroattività della legge ha ragione e fondamento nel fatto; poichè fino da quell'epoca obbedivano al governo di Re Vittorio Emanuele II. tante provincie italiane, quante ora; e fino da quell'epoca esistevano le cause di maggiori spese a carico della Corona. Del resto ciò è conforme a quanto fu già due volte praticato dal Parlamento; avvegnachè la legge del 16. Marzo 1850. fissasse la decorrenza dell'assegno di quattro milioni al principio del regno, cioè un anno

132  
9

prima, e quello del 24 giugno 1860 ri-  
~~traesse~~  
~~Dopo~~ il nuovo assegni al principio di  
quell'anno.

Parve utile per varie considerazioni politiche,  
che il recente viaggio di S. M. il Re a  
Napoli venisse segnalato con un atto staor.  
dinario di beneficenza a pro' delle classi più  
povere e bisognose, il quale consistette nella  
liberazione e restituzione gratuita dei  
pegni fatti presso pubblici stabilimenti  
per una somma non maggiore di tre Quattr.  
opiano £ 12.75. È noto come il Re nel suo  
viaggio per le provincie meridionali ebbe  
senza all'animo liberale e generoso  
destinasse sul proprio peculio ben altre  
egregie somme in pie opere, ed in vantag.  
gio di pubblici stabilimenti. Il restando  
proprio quindi di pagare alla lista  
civile le £ 850,000 spese per la resti-  
tuzione di quei pegni.

Leggiamo negli annali parlamentari di  
Francia, che lo Stato pagò le maggiori  
spese sostenute dalla lista civile del  
Re Luigi Filippo durante i due primi  
anni del Regno, le quali sorpassarono

22

per aspai milioni la somma fissatagli  
per annua Dotazione; il Parlamento  
francese tenne conto delle eccezionali  
circostanze e delle spese, cui dovè far  
fronte quel Re nel principio del suo  
Regno. Per questo titolo la lista civile  
del Re Vittorio Emanuele nulla richiese,  
e nulla le fu dato fino a questo giorno;  
benchè nel corso degli ultimi tre anni  
siansi compiuti in Italia avvenimenti  
e mutazioni maggiori di quelle, che por-  
tarono Luigi Filippo al trono di Francia.  
Col divisato rimborso di L. 8,500,000 lo  
Stato comorrerà per sua parte in un fatto  
della più alta importanza politica, il  
quale vale a rafforzare e stringere i vincoli  
della unità fra le provincie meridionali e  
le altre del Regno, e mostrò innovamente  
all'Europa essere salda e indestruttibile  
la unità d'Italia.

Il referente è lieto, che il proprio Ministero  
abbia sì dato l'ufficio e l'onore di pro-  
porre questa legge, che è complemento del-  
l'altra, che proclamò Vittorio Emanuele  
II.º Re d'Italia; e non dubita, che l.

S

Voi, Signori, interpreti Dell'affetto, Della  
Devozione e Della riconoscenza Della  
Nazione verso Colui Dal quale attende  
il compimento Di gloriosi destini: vogliate  
approvare col vostro voto quella Dotazione,  
che possa dare al Re liberale e magnanimo  
e i mezzi Da concorrere largamente alle  
opere utili e benefiche e all'incremento  
Degli studi e Delle arti, quella Dotazione  
che è necessaria allo splendore e alla  
Dignità Dell'Italica Corona.

*Elenco degli stabili, che vengono assegnati alla dotazione della  
Corona in aggiunta a quelli già alla stessa concessi con la legge  
del 16. Marzo 1850.*

- Milano** Palazzo di forte sulla piazza della Metropolitana nei locali annessi  
del fassio e della soppressa chiesa di S. Giovanni in porta.  
Villa Reale presso i pubblici giardini  
Casino palchi di forte nel R.<sup>o</sup> Teatro della Scala, palchi di rappresentanza  
N.<sup>o</sup> 1 e 2 nella seconda fila a sinistra.  
Palchi di forte nei Teatri della nobiltà e fassio
- Monza** Palazzo di forte  
Villetta di Mirabello  
Villetta di Mirabellino  
Parco Reale della estensione di pertiche milanesi 10, 882 con  
Cinturino d'erba della superficie di pertiche ..... 898  
Vivajo delle piante di pertiche 113. presso la stazione della Ferrovia
- Cremona** Palazzo ereditario Ala. Ponzoni
- Modena** N.<sup>o</sup> 56. ambienti del R.<sup>o</sup> Palazzo nella parte formante la testa dell'incrocio  
di Levante della facciata prospiciente verso la strada ferrata  
Villa e Dom. delle Ponticelli
- Reggio Emilia** Palazzo Reale. Tutta quella parte di esso, che costituisce l'appartamento  
Reale, oltre agli ambienti necessari alle persone di servizio ed oltre al  
piccolo giardino annesso al Palazzo.
- Parma** Palazzo Reale e sue annesse, esclusa quella parte di esso conosciuta sotto  
la denominazione di Palazzino o Palazzo di riserva ed destinata al servizio  
della Prefettura a seconda del piano prestabilito ed intero col di cui  
dell'Interno.  
Palco grande ed i palchi di seconda fila nel R.<sup>o</sup> Teatro.

*(Continua)*  
3

Lala Casino dei boschi con giardino inglese.  
 Boschi di faticugni e di pini / fascia Verde  
 Casino del Feloso con giardino inglese.  
 Podere denominato il "Sirello".  
 Possezione Fornace delle Grazie.  
 Podere del fasinello di Bergamo.  
 Podere Sant'anselmo o di Pannini.  
 Possezione faserore col prato grande.  
 Possezione Menighe con la vigna Feloso.  
 Possezione Sapanza Pannini.

Lala Collecchio. Possezione del Monte e Fornace Fedolfi.

Collecchio Podere Signa di Brambilla.  
 Proprietà di Montecoppo.  
 Possezione di Sempregnanza.  
 Podere Serroghio col campo Lori.  
 Caselli di Montecoppo Proso con terreno coltivato.  
 Podere detto il fasinellino.  
 Boschi di faticugni e di pini uniti a quelli di Lala (fascia Verde).

Bologna Villa di S. Michele in Bosco con giardino e terreni adiacenti.

Firenze Palazzo Pitti con tutti le sue adiacenze, col corridore fino a mezzo il  
 ponte vecchio.  
 Giardino Boboli e tutti lungo le mura urbane.  
 Scuderie di S. Marco per la parte attualmente occupata.

Pisa Palazzo di residenza  
 Fabbrica nuova e sua delle vedove  
 Palazzo Vitelli  
 Palazzo Battaglini e sua seconi  
 Chiesa di S. Ruffino e collana.

Livorno Palazzo di residenza  
Caselli attigua a detto palazzo via della Porta N.º gravata dell'immo-  
lazione di L. 1762. 96. a favore della Pia casa del Peiugio. Il pagamento  
di questo onere stara a carico della Lista Civile.  
Edificio detto la Puggieria  
Sculptura in via del Lion d'oro

Sienna Palazzo di residenza.

Lucca Palazzo di residenza con due cortili l'uno a ponente l'altro a settentrione.

Castello Petaja. Villa giardino e fabbriche dipendenti.  
Villa Parco giardino ed annessi

Monte Carlo Villa Reale  
Casa d'argento e terre di piccoli poderi vicini al parco

Napoli Palazzo Reale  
Casino di Stabia  
il Palazzo  
Palazzo di Capri, Porto, giardino e  
Casinetto e Bosco degli ulivieri  
Palazzo di Portici, Boschi, giardino e  
Villa la Favorita, Boschi, giardino e  
Casino e Terre di Quissisano

Caserta Palazzo a Caserta S. Leucio coi boschi e giardini non potiffici  
che formano le delizie Reali nel Duca dell'acqua  
Casini di Sant'Albino e di S. Vito. Boschi e terre annesse,  
Terre di Soriano e Mottate

Palermo Palazzo Reale esito in Colli, alla Arenella, al Collegio Bonomo ed  
in Solunto

Mezzana Palazzo Reale

B.

*Elenco degli Stabbi che già asseguati in dotazione alla Corona con la legge del 26 giugno 1860 e col decreto del Podestatore nelle Province Napolitane del 19 ottobre 1860, ritornano a far parte delle Sostanze Demaniali.*

---

Milano

*Palinuro nell' Ospedale dell' Arena*

---

Modena

*Palazzo Reale = Tutta quella parte d'esso che non è asseguata in dotazione alla Corona nello Elenco A = Rimessa, Scurie e giardino grande. Cimitero, Risaja e Bosco di S. Felice nella Stradella.*

---

Reggio | Emilia |

*Palazzo Reale = Tutta quella parte d'esso che non sono asseguate alla Corona coll' Elenco A.*

---

Parma

*Palazzina, o Palazzo di Riserva, annessa al Palazzo Reale da destinarsi al servizio della Prefettura a seconda del piano prestabilito d'intesa col Ministero dell' Interno  
Palazzo detto del giardino, con frutteto, giardino grande, serre, abitazioni delle guardie e del giardiniero.*

---

Como

*Palazzo Reale con giardino, piano e fabbricati tutti che ne costituiscono le adiacenze.  
Comita del piano e serraglio.  
Bosco eduo.*

---

Pisa

*Fattoria di S. Mito ed annessa Palazzina.  
Magazzino delle fondale.  
Stabile dell' Agenzia di S. Mopore e Ottano e  
Scurie delle Stabbi.*

---

Anzzo

Palazzo di refettorio con pinola fabbrica annessa.

---

Lucca

Palazzina detta di S. Romano e Sederie.  
Casa Brukeraj.

Poggio e Cajano

Villa, giardino parbi e fabbriche dipendenti.  
Fabbriche stauate.

---

Napoli

Casino del Giustanone.

Palazzo, bosco e tenuta di Serpauo.

Palazzi a destra ed a sinistra della Reggia detti la  
Foresteria e del Principe di Salerno.

Casa detta l' Egiziana.

Casa detta Santa Cresella degli Spagnuoli

Edifizio detto la Solitaria

---

Caserta

Molini di pasta, condotto Carolino, terre in tenimento  
di Airola, di ogni altra terra o fabbricato estrane  
nei a quelli spugnati alla corona sotto  
il suo A

Lago parso e pantano di Airola.

Progetto di Legge

Art. 1°

L'assegnazione sopra le Finanze dello Stato fissata all'art. 3° della legge 24 giugno 1860, è, a far tempo dal 1° gennaio mille ottocento sessantuno aumentata di cinque milioni settocento cinquantamila lire.

Art. 2°

All'elenco dei beni stabili annesso alla legge del 24 giugno 1860, è sostituito l'elenco A annesso alla presente, e tornano a far parte delle sostanze del Demanio Nazionale gli stabili assegnati alla Corona colla stessa legge o col decreto del Provveditore nelle provincie napoletane in data del 19 ottobre 1860, che sono indicati nell'elenco B.

Art. 3°

Ad opera delle Finanze ed in contraddittorio del Ministro della Real Casa sarà compilato l'inventario dei beni di cui al precedente articolo.

Art. 4°

È autorizzato il pagamento alla Lista Civile di lire ottocento cinquantamila in rimborso.

Di spese straordinarie fatte in occasione  
Dell'ultimo viaggio di S. M. in Napoli.

Questa spesa sarà iscritta nel  
Bilancio 1862. Del Ministero di Finanze  
in apposito capitolo sotto il N.º 212 e  
colla denominazione = Spese straordinarie  
cagionate dal viaggio di S. M. nelle pro-  
vincie meridionali.

Art.º 5.º

Il personale di ogni categoria della Casa  
Reale in Napoli, che trovavasi in attività  
di servizio, ovvero in disponibilità al 1.º  
Gennaio 1861, come pure i collocamenti a  
riposo e le nuove nomine che ebbero luogo  
a datare da tale epoca rimangono ad  
esclusivo carico della Lista Civile: si in-  
scrivono per contro a carico dello Stato  
le pensioni accordate a tutto il 1860.

N° 276.

Progetto di legge presentato dal. Ministero  
della Finanza / Lella /

Modificazioni alla legge (b. n. 11) 1860  
relativa concernente la votazione della Camera

Tratta al 29. Giugno 1862.

Signore

Don

L'aggiungersi al regno delle provincie meridionali, non solo importava un aumento vistoso di ~~nelle~~ spese ordinarie <sup>della casa reale</sup> ~~per la casa del Re~~, ma insieme a poriva un <sup>vasto</sup> ~~molto~~, e per troppo quasi vergine campo, all'esercizio di quella potente munificenza, che mentre giova a inalzare nella opinione del popolo il concetto della corona, <sup>è anche</sup> ~~già anche a far~~ <sup>(della corona)</sup>, per l'autorità dell'esempio che fonde dall'alto, un mezzo ~~molto~~ potente di educazione, e di progresso sociale.

La necessità di supplire mediante nuovi assegni sul bilancio dello Stato ai bisogni della

corona era dunque manifesta), e la  
vostre commissione non è che l'interprete

tra d'un voto espresso da tutti gli

uffici, quando vi propone di approvare il pro=  
getto di legge  
~~presentato dal governo~~

Delle due modificazioni che vi furono introdotte  
una sola appartiene alla ~~commissione~~ commissione.

Vi abbiamo veduto che l'articolo fatto dall'  
articolo 1 dovesse corrispondere alla data del re,  
cominciando dal 7 novembre 1860, perchè veramente

da quel voto o non dopo, incominciò col cessare

della dittatura l'esercizio effettivo del potere ve=  
gio nelle province meridionali.

L'articolo 1V fu ritirato dal ministro

Signori!

Il progetto di legge che ci è proposto, ci offre  
una di quelle rare e fortunate occasioni, nelle  
quali la camera divisa dalle lotte dei partiti  
ha pur sempre ritrovato ~~per~~ <sup>se</sup> Stokes; nelle quali  
noi abbiamo sempre saputo dimostrare al mondo  
come al di sopra dei sentimenti che ci dividono,  
c'è più un sentimento che tutti ci unisce -  
l'amore, la devozione all'Italia ed al Re -  
Sentimento che non è il privilegio di nessuno,  
ma l'onore, e la forza di tutti; che fu la  
condizione delle granate, ed è l'avver<sup>infallibile</sup> ~~futura~~ delle  
nostre future prosperità -

N<sup>o</sup> 274-A

Ady

Calluna, Pivata,  
Pescetto, Giorgini  
Argentino, Leopoldi  
Nini V<sup>o</sup> Torin

Trabiz, Siv

Torin 31. luglio  
1862.

---

Progetto della commissione

Art. 1° emendato come segue

L'Impiego fatto alla corona delle finanze  
della Stato per coll'articolo 3° della Legge 24 giugno  
1860, a contare dal 7 novembre 1860, è au-  
mentato di cinque milioni settecento cinquanta  
mila lire.

L'Art. IV. è Soppresso.

N<sup>o</sup> 276-B

*Pelloni*

SESSIONE 1861

N° 274-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

GALLENZA, PIRONTI, PESCIOTTO, GIORGINI, ARGENTINO,  
LEOPARDI, RICCI V., DORIA, FABRIZI G.

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella seduta del 12 giugno 1862

**Modificazioni alla legge 16 marzo 1860 concernente  
la dotazione della Corona.**

Tornata del 31 luglio 1862.

SIGNORI! — L'aggiungersi al regno delle provincie meridionali, non solo importava un aumento vistoso nelle spese ordinarie della Casa reale, ma insieme apriva un vasto, e pur troppo quasi vergine campo, all'esercizio di quella solerte munificenza, che mentre giova a innalzare nella opinione del popolo il concetto della Corona, è anche per l'autorità dell'esempio che scende dall'alto, un mezzo potente di educazione e di progresso sociale.

La necessità di supplire, mediante nuovi assegni sul bilancio dello Stato ai bisogni della Corona, era dunque manifesta, e la vostra Commissione non è che l'interprete d'un voto espresso da tutti gli uffizi, quando vi propone di approvare il progetto di legge presentato dal Governo.

Delle due modificazioni che vi furono introdotte, una sola appartiene alla Commissione.

Noi abbiamo creduto che l'assegno fatto dall'articolo 1 dovesse corrispondersi alla Casa del Re, cominciando dal 7 novembre 1860, perchè veramente da quel voto, e non dopo, incomincia col cessare della dittatura l'esercizio effettivo del potere regio nelle provincie meridionali.

L'articolo IV fu ritirato dal ministro.

(274-A)

Signori! Il progetto di legge che ci è proposto, ci offre una di quelle rare e fortunate occasioni, nelle quali la Camera non ostante il conflitto delle opinioni, e le lotte dei partiti seppe in ogni tempo dimostrare al mondo come al disopra dei sentimenti che ci dividono, ci sia un sentimento che tutti ci unisce — L'amore, la devozione all'Italia ed al Re. — Sentimento che non è il privilegio di nessuno, ma l'onore e la forza di tutti; che fu la condizione delle passate ed è l'arra infallibile delle nostre future prosperità.

GIORGINI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

L'assegnazione sopra le finanze dello Stato fissata all'articolo 3 della legge 24 giugno 1860 è, a far tempo dal primo gennaio mille ottocento sessantuno, aumentata di cinque milioni settecento cinquanta mila lire.

Art. 2.

All'elenco dei beni stabili annesso alla legge del 24 giugno 1860, è sostituito l'elenco A annesso alla presente, e tornano a far parte delle sostanze del demanio nazionale gli stabili assegnati alla Corona colla stessa legge o col decreto del pro-dittatore delle provincie napolitane in data del 19 ottobre 1860, che sono indicati nell'elenco B.

Art. 3.

A spese delle finanze, ed in contraddittorio del ministro della real Casa, sarà compilato l'inventario dei beni di cui al precedente articolo.

Art. 4.

È autorizzato il pagamento alla lista civile di lire ottocento cinquantamila in rimborso di spese straordinarie fatte in occasione dell'ultimo viaggio di S. M. in Napoli.

Siffatta spesa sarà inserita nel bilancio 1862 del Ministero di finanze in apposito capitolo sotto il numero 212 e colla denominazione: *Spese straordinarie cagionate dal viaggio di S. M. nelle provincie meridionali.*

Art. 5.

Il personale di ogni categoria della Casa reale in Napoli che trovavasi in attività di servizio, ovvero in disponibilità al 1° gennaio 1861, come pure i collocamenti a riposo e le nuove nomine che ebbero luogo a datare da tale epoca, rimangono ad esclusivo carico della lista civile; s'inscriveranno per contro a carico dello Stato le pensioni accordate a tutto il 1860.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'assegno fatto alla Corona sulle finanze dello Stato coll'articolo 3 della legge 24 giugno 1860, a contare dal 7 novembre 1860, è aumentato di cinque milioni settecento cinquanta mila lire.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Soppresso.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

*E dell'ex-regno delle  
Due Sicilie,*

*Approvato nella Camera del 25 luglio 1862.*

*Ministri*



Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di Legge portante modificazioni a quella sulla dotazione della corona in data del 24. Giugno 1860. sia presentato al Parlamento Nazionale dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi ed di sostenere la discussione.

Roma, addì 22. Giugno 1861.

Vittorio Emanuele

Quintino Sella